



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE COPIA	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
--------------------------------------	---

N. 158 Registro deliberazioni Del 24/09/2019	OGGETTO: Rinnovo utilizzazione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali del 2004, del dipendente Santoro Filippo.
--	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 19,05 e segg. nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	ITALIANO	FRANCESCO	Assessore	X	
3	DI BELLA	GIOVANNI	Assessore	X	
4	TORRE	CARMELO	Assessore		X
5	PRESTI	SALVATORE	Assessore		X
6	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore	X	
7	RUELLO	PIERPAOLO	Assessore	X	

Presiede il Sindaco. Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

I SETTORE

Affari Generali e Politiche Sociali

5° Servizio "Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo"

Proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 113 DEL 20.09.2019

PROPONENTE: Il Sindaco

OGGETTO: Rinnovo utilizzazione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL- Comparto Regioni e Autonomie Locali del 2004, del dipendente Santoro Filippo.

PREMESSO che in data 30.07.2019 è scaduta la convenzione di cui all' ex art. 14 del CCNL- Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004, stipulata tra il Comune di Pace del Mela e questa Amministrazione, per l'utilizzo congiunto del dipendente Santoro Filippo, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questo Comune, 1° Settore, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Servizi Socio Assistenziali, Cat. giuridica D1 ed economica D6, per n. 6 ore settimanali, articolato su n. 1 giorno, con decorrenza dal 01/02/2019 e durata di n. 6 mesi, fatta salva la facoltà di proroga della Convenzione;

VISTA la nota prot. n. 9443 del 01/08/2019 a firma del Sindaco del Comune di Pace del Mela,, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 50220, con la quale chiede la proroga all'utilizzo congiunto del dipendente Dott. Filippo Santoro, fino alla data del 31 dicembre 2019;

PRESO ATTO della disponibilità del dipendente sopra citato, manifestata con nota acquisita al protocollo generale in data 17/09/2019 al n. 58124, ai sensi del sopra indicato art. 14 del CCNL- Comparto Regioni e Autonomie Locali del 2004;

VISTO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali, il quale prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante Convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

VISTA la Dichiarazione Congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli Enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli Enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei

lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001";

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti–Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 31/2012, la quale, per il personale utilizzato in Convenzione, in analogia con quanto sostenuto dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite con Deliberazione n. 9/2011 per i Segretari Comunali titolari di sede di Segreteria convenzionata, prevede che le limitazioni al trattamento di missione non comportano l'inefficacia della disposizione contrattuale che prevede il diritto al rimborso delle spese di viaggio, nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina, in considerazione del fatto che trattasi di *“spese sostenute per spostamenti tra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni”*;

VISTA, altresì, la Deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo n. 221/2016/PAR, in base alla quale *“appare opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte (in particolare Sezione giurisdizione per l'Emilia-Romagna n. 103/2015) ferma nel ribadire che il rimborso legittimamente attribuibile riguarda esclusivamente gli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, (...), escludendo invece le tratte residenza-comune capofila e viceversa”*;

VISTO il relativo schema di Convenzione appositamente redatto, che si compone di n. 8 (otto) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione (dal 14/10/2019 al 31/12/2019, salvo proroga), il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (30 ore da svolgersi presso il Comune di Milazzo e 6 ore da svolgersi presso il Comune di Pace del Mela), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTA la Deliberazione n. 99/PAR/2012 della Corte dei conti-Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, secondo cui *“la norma contrattuale consente, quindi, con il consenso dell'ente datore di lavoro, la stipula di convenzioni a tempo determinato tra un lavoratore dipendente ed un'altra pubblica amministrazione del comparto per disciplinare l'utilizzazione del medesimo lavoratore per una parte del tempo di lavoro settimanale. Viene espressamente precisato che l'utilizzazione parziale non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato poiché la titolarità del rapporto rimane in capo esclusivamente all'ente di provenienza che, infatti, continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali. Ciò rappresenta un elemento decisivo per la soluzione del quesito posto dal comune istante poiché conferma che le convenzioni ex art. 14 cit. non determinano la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione ma consentono a due enti di utilizzare congiuntamente il medesimo lavoratore ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in funzione degli effettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate.*

VISTO l'orientamento applicativo ARAN RAL_1844 secondo cui *“anche se all'interno della unica categoria D sono previsti due distinti gruppi di profili, aventi un diverso trattamento stipendiale iniziale, rispettivamente, in D1 e in D3, si tratta comunque di profili appartenenti alla medesima categoria (la D)”*;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

PROPONE

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) Di rinnovare l'autorizzazione all'utilizzo parziale del dott. Santoro Filippo, nato a Messina il 12.12.1964, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Comune, assegnato al 1° Settore con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Servizi Socio Assistenziali", categoria giuridica D1 ed economica D6, presso il Comune di Pace del Mela per n. 6 ore settimanali, da articolare su n. 1 giorno settimanale (lunedì di ogni settimana), per il periodo decorrente dal 14/10/2019 al 31/12/2019, salvo proroga, quale parte del tempo di lavoro d'obbligo, secondo la disciplina di cui all'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
- 3) Di dare atto che lo schema di Convenzione di cui all'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 del Comparto Regioni-Autonomie Locali da sottoscrivere con il Comune di Pace del Mela, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, composto di n. 8 (otto) articoli, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", che ne forma parte integrante e sostanziale, è stato già approvato con la deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 25/01/2019;
- 4) Di autorizzare il Dirigente del 1° Settore "Affari Generali e Politiche Sociali" alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto n. 3 ed incaricare, altresì, il medesimo Dirigente all'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato;
- 5) Di dare atto che l'utilizzo in Convenzione del predetto dipendente non costituisce assunzione in senso giuslavoristico;
- 6) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere in merito.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI UN'UNITÁ DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILAZZO (ME)

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di, presso la Residenza Comunale di, con la presente Convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

il Comune di Pace del Mela (ME), P. IVA 00106030836, rappresentato da nato a, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile del 1° Settore- Amministrativo

E

Il Comune di MILAZZO (ME), P. IVA 00226540839, rappresentato dal dott. Michele Bucolo, nato a Messina il 23.06.1959, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Dirigente del 1° Settore “Affari Generali e Politiche.Sociali”,

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 prevede che, al fine di conseguire una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e una economica gestione delle risorse, i Comuni possono utilizzare, con il previo consenso dei lavoratori interessati e dell'Ente di appartenenza, il personale assegnato da altri Enti che utilizzano il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo;
- le Amministrazioni del Comune di Pace del Mela e del Comune di Milazzo intendono definire l'utilizzo in Convenzione di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo;
- che il Comune di Pace del Mela ha richiesto con nota n. 58124 del 01/08/2019, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare il Sig. Santoro Filippo, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo, Istruttore Direttivo Servizi Socio Assistenziali, categoria giuridica D1 ed economica D6;
- che il Comune di Milazzo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. del, ha prestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto;
- che il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea Convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la quantificazione degli oneri economici a carico del Comune di Pace del Mela e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

●ART. 1

Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Oggetto della Convenzione

Il Comune di Milazzo (Ente di provenienza) e il Comune di Pace del Mela (Ente di utilizzazione), dichiarano di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, il dott. Santoro Filippo, nato a Messina il 12.12.1964, C.F. SNTFPP64T12F158A dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo, ascrivito alla categoria giuridica D1, posizione economica D6.

Si dà atto che tale determinazione tende a soddisfare, in modo precipuo, la necessità dell'Ente utilizzatore di sopperire, sia pure in via temporanea, alla carenza in organico della essenziale figura dell'Assistente sociale.

ART. 3

Decorrenza e durata

La Convenzione decorre dal 14/10/2019 al 31/12/2019 e potrà essere prorogata dopo la sua scadenza, per pari o diverso periodo, con Deliberazione di entrambe le Amministrazioni e con il consenso del lavoratore interessato. La Convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per scioglimento consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione della Convenzione decorre dalla data concordata dalle Amministrazioni, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di giorni 10 dalla formale comunicazione all'altro Comune della Deliberazione di recesso divenuta esecutiva. La Convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Milazzo.

ART. 4

Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'attività lavorativa verrà prestata per n. 30 (trenta) ore settimanali presso il Comune di Milazzo, articolate su n. 4 giornate, e per n. 6 (sei) ore settimanali presso il Comune di Pace del Mela, articolate su n. 1 giorno, lunedì di ogni settimana.

ART. 5

Gestione del rapporto di lavoro

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso. Le assenze dal lavoro del dipendente per ferie e permessi saranno autorizzate dai rispettivi Enti sulla base delle giornate richieste. Il dipendente dovrà prestare servizio presso le Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle giornate spettanti ad ogni Comune.

ART. 6

Compiti del dipendente

Il dipendente verrà adibito ai compiti ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza (D1), nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai Regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

ART. 7

Rapporti finanziari

La retribuzione del dipendente sarà a carico di ciascun Ente proporzionalmente alla sua utilizzazione tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, e della ripartizione degli oneri complessivi, è pari a quella spettante al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica D1 (posizione economica D6), secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Tutte le competenze economiche spettanti al suddetto dipendente, comprensive di oneri riflessi, saranno erogate dal Comune di Milazzo. Il Comune di Pace del Mela rimborserà al Comune di Milazzo la quota di spesa a proprio carico mensilmente.

Non sono soggette a riparto e restano interamente a carico del Comune interessato, che quindi dovrà provvedere al relativo pagamento, le spese per missioni o trasferte svolte dal suddetto dipendente nell'interesse del singolo Comune, gli emolumenti derivanti dall'affidamento di incarichi aggiuntivi attribuiti dai singoli Comuni che vanno a gravare sui rispettivi bilanci comunali.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, restando a carico dell'Ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente.

ART. 8

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le normative contrattuali vigenti al materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Milazzo

Per il Comune di Pace del Mela

Per accettazione:
dott. Santoro Filippo

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 20/09/2019

Il Responsabile del procedimento

Lo edrus

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Bucolo

Michele Bucolo

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere _____

Milazzo, li

Il Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL Assessore Anziano
[Handwritten Signature]

IL PRESIDENTE
[Handwritten Signature]

Il Segretario Generale
[Handwritten Signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21) ~~è~~ è stata affissa all'albo pretorio comunale il 25/09/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art. 12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

<p>La presente deliberazione è copia conforme all'originale.</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Generale _____</p>	<p>La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile dell'U.O. _____</p>
--	--